



Tribunale Ordinario di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Sedicesima Sezione Civile

composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente,
dott. Francesco Scerrato Giudice,
dott. Guido Romano Giudice estensore,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2020;
letti gli atti e le deduzioni delle parti;
vista la nota depositata in data 10 luglio 2020 dalla Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a. con la quale la resistente chiedeva al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità e/o l'improseguibilità dell'odierna procedura cautelare ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 L.F.;
vista la nota depositata in data 17 luglio 2020 dalla Tirrenia di Navigazione s.p.a. in a.s. con la quale detta parte si è opposta alla dichiarazione di improcedibilità e/o improseguibilità;

rilevato che, come risulta dagli atti e non è in contestazione fra le parti, nelle more del procedimento introdotto dalla Tirrenia di Navigazione al fine della determinazione delle modalità di esecuzione del sequestro conservativo autorizzato in danno della Compagnia Italiana di Navigazione, quest'ultima ha presentato avanti al Tribunale di Milano domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, domanda iscritta nel registro delle imprese in data 1/7/2020;

che, ai sensi dell'art. 168 l.f., dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire procedure esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità del processo esecutivo, ivi compreso quello avente ad oggetto le misure cautelari già ottenute, che entra in una situazione di quiescenza perché i



beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono *de iure* e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, o con il sequestro destinato a convertirsi in pignoramento, con la conseguenza che l'esecuzione in questione deve essere sospesa;

p.q.m.

dichiara sospesa l'esecuzione del sequestro conservativo concesso in favore della Tirrenia di Navigazione s.p.a. in a.s. ai sensi dell'art. 168 l.f.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa, in data 27 luglio 2020.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Di Salvo)

